



COMUNE DI SALO'
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 16/04/2012

Modificato con delibera di C.C. n. 41 del 20/12/2017

Modificato con delibera di C.C. n. 08 del 27/03/2018

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Salò, ai sensi dell'Art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) ubicate nel territorio del Comune di Salò.
2. L'imposta di soggiorno si applica esclusivamente nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
3. La Giunta Comunale potrà determinare le modalità di identificazione sul territorio degli immobili adibiti ad attività ricettiva con contrassegno, targhetta o altro. La posa in opera sarà a carico del titolare della struttura.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospiti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Salò;
 - b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) minori di anni 14;
 - d) i "volontari" che offrono il proprio servizio per eventuali eventi eccezionali previa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale;
 - e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
 - f) i proprietari o gestori degli immobili e i loro discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli);

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità e, per le strutture classificate in stelle, in base a tale classificazione.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'Art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il

provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 6 **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Salò sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno;
2. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della legge regionale n. 27/2015 sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. Fanno eccezione le case e appartamenti per vacanze e i bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune secondo le modalità previste dal d.d.g. Regione Lombardia 6 maggio 2016, n. 3964.
3. I soggetti gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Settore Tributi del Comune di Salò il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse, evidenziando le eventuali esenzioni.
4. La comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l'accesso alla procedura online "imposta di soggiorno" accessibile dal sito web del Comune.
5. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Ente e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

Articolo 7 **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Salò. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva, salvo quanto disposto al comma successivo, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 del mese successivo a quello della riscossione e secondo una delle seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Amministrazione comunale di Salò, specificando nella causale il riferimento all'imposta di soggiorno, la denominazione della struttura (il titolare per le case ed appartamenti per vacanze), il mese e l'anno cui sono riferiti il versamento;
 - b) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
 - c) Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta può essere posticipato fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene raggiunto l'importo di euro 200,00, salvo l'obbligo di versamento del totale annuale – anche se inferiore a tale importo – entro il giorno 15 del mese successivo all'ultimo per il quale l'imposta stessa è applicata.
Il posticipo del versamento non incide sugli obblighi dichiarativi secondo le modalità e alle scadenze stabiliti all'art. 6.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Salò del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 1 commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni di carattere tributario al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
3. A carico del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro,
 - b) per ogni mancato o parziale versamento mensile dell'imposta al Comune si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
 - c) Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
4. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche online, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5 della legge regionale n. 27/2015, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1 della medesima legge regionale, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
5. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto

di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 4,5,6,7 e 8 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689; le eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario.
9. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla Legge, l'importo del pagamento in misura ridotta per la violazione delle norme dettate dal presente Regolamento, è stabilito in € 250,00 (duecentocinquanta).

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Salò almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e le sue variazioni sono comunicati, per la pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2018.